


PROVINCIA DI MANTOVA



ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 1003 25/06/2014

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:


AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. DITTA RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MANTOVA - VIA VERRI N.1 E IMPIANTO A DOSOLO IN STRADA PROVINCIALE N.57.


Atto di recepimento dell'Atto Dirigenziale n. 1003/2014 del 25/06/2014, con il quale è stata autorizzata la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, con firma dell'ingegner **ARCH. LEONI BIANCARIO** e dell'ingegner **LL. FACENTE**, in conformità alle leggi e regolamenti in vigore. Il presente atto è conservato presso la Provincia di Mantova.

Il Funzionario **Fustelle fibralo**

- + ALLEGATO TECNICO A
 - + " " B
 - + PARERE PAESISTICO E INTEGRAZIONE
 - + PARERE AIPO
 - + NULLA OSTA ATO
 - + PARERE ARPA DI MANTOVA
 - + PARERE VIGILI DEL FUOCO
 - + N. 3 TAVOLE
- PROVINCIA DI MANTOVA

IL SOTTOSCRITTO **C. ABRILETTA CRISTINA** FUNZIONARIA DEL SERVIZIO **INQUINAMENTO** DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE IN DATA **25/06/14** E ORE **12,30** PROVEDE A NOTIFICARE NELLE MANI DEL SIG. **GIRELLI GIANNI**, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO, IL COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. **PA/1003** DELL' **25/06/2014**

IL RICEVENTE  IL FUNZIONARIO **Fustelle fibralo**



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE



DECISIONE

La Ditta RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l. con sede legale in Mantova in Via Verri n.1 è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Dosolo in Strada Provinciale n.57, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, con le prescrizioni specificate in fondo a questo provvedimento, nella parte autorizzativa.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Stefano Arvati, in qualità di legale rappresentante della Ditta RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l. con sede legale in Mantova in Via Verri n.1, ha presentato in data 18/10/13, in atti provinciali prot.n.49224, domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Dosolo, Strada Provinciale n.57, sul Foglio 23, mapp.276 - 278 p. e 288 p.

All'interno del procedimento di cui sopra, è stata presentata domanda in atti provinciali prot.n.49226 del 18/10/13, ai sensi dell'art.7 della L.R. 16 agosto 1982, n.52 relativa alla domanda di autorizzazione all'impianto ed esercizio di linee elettriche e loro opere accessorie per l'allacciamento dell'impianto tramite una nuova cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente "N53 DOSOLO".

Successivamente la Ditta ha inviato in data 06/11/13, in atti provinciali prot.n.51596, la "Relazione Emissioni atmosfera" in sostituzione alla precedente allegata alla documentazione di cui sopra.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento Dott. Galeazzi Giampaolo con nota inviata via PEC in data 30/10/13, in atti provinciali prot.n.50649 del 29/10/2013, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento e convocato la Conferenza dei servizi per il giorno 13/11/13; in tale sede, è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di completare l'analisi del progetto.

La Ditta, a seguito di richiesta di proroga, concessa dall'Ente procedente con nota inviata via PEC in data 18/12/13, prot.n.58221 del 17/12/13, ha presentato la documentazione di cui sopra in data 13/01/14, in atti provinciali prot.n.1056.

Il Responsabile del procedimento Dott. Galeazzi Giampaolo con nota inviata via PEC in data 17/02/14, prot.n.7276, ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 24/02/14.

La Conferenza dei Servizi del 24/02/14, su richiesta della Ditta, ha sospeso il procedimento istruttorio relativo all'istanza di cui si tratta, fino a specifica comunicazione da parte della Ditta RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l.

La Ditta ha inoltrato ulteriore documentazione integrativa in data 14/05/14, in atti provinciali prot.n.21178, chiedendo con nota trasmessa via PEC, in atti provinciali prot.n.23704 del 27/05/14, la convocazione della Conferenza nei giorni dal 16 al 18 giugno 2014 e pertanto è stata convocata la Conferenza dei Servizi in data 18/06/14.



La seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/06/14, valutate le specifiche risultanze dei lavori, tenuto conto dei pronunciamenti dei soggetti partecipanti riportati nel verbale conclusivo della stessa, preso atto e condivisi tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento, a meno di ASL di Mantova, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Dosolo, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Il Responsabile del procedimento dott. Giampaolo Galeazzi con le note prot.n.52600 del 14/11/13 e prot.n.8525 del 25/02/14, ha trasmesso i verbali delle Conferenze dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i. ai soggetti che sono risultati assenti alle citate Conferenze.

Con Atto Dirigenziale n.PD/977 del 24/06/2014 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 18/06/14, conclusasi con il positivo accoglimento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Dosolo in Strada Provinciale N.57, alla Ditta RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l. di Mantova.

Il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia di Mantova, ha espresso con nota prot.n. 52174 del 11/11/2013, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 13/11/13, parere favorevole in merito alla compatibilità paesistica dell'intervento, con prescrizioni della Commissione per il Paesaggio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. A seguito dell'innalzamento del camino di espulsione fumi dell'impianto, tale parere è stato integrato, sempre dal Servizio competente, con nota prot.n.27871 del 17/06/2014, parte integrante del verbale della Conferenza di Servizi del 18/06/14, sentita la Commissione per il Paesaggio, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Relativamente alla valutazione di incidenza ambientale sui Siti Rete Natura 2000, il Comune di Pomponesco, in qualità di Ente gestore del SIC IT20B0015 - Pomponesco e della ZPS IT20B0402 Riserva Regionale GARZAIA DI POMPONESCO, con la nota prot.n.4093 del 06/11/13, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 13/11/13, ha comunicato che il progetto di cui si tratta *"risulta non incidente con gli habitat e le specie presenti all'interno"* dei siti sopra citati.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, con la nota prot.n.013702 del 12/11/13, in atti provinciali prot.n.52394 del 13/11/13, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 13/11/13, esprime *"parere di massima favorevole a condizione che i lavori comportanti movimenti di terra avvengano alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla Scrivente"*, come riportato nell'Allegato Tecnico A.

L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po con nota prot.n.0032153 del 12/11/13, pervenuta tramite PEC in atti provinciali prot.n.52384 del 12/11/13, ha espresso *"parere favorevole all'intervento"* subordinato all'osservanza di alcune prescrizioni, parte integrante e

17/06/2014

sostanziale del presente provvedimento.

L'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, con nota prot.n.220 del 24/02/2014, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 24/02/14, ha rilasciato il nulla osta per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia, con prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Comune di Dosolo nella Conferenza dei Servizi del 18/06/14, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, come emerge dal verbale redatto al termine della Conferenza stessa.

L'ARPA di Mantova, ha trasmesso via PEC, la nota in atti provinciali prot.n.27922 del 18/06/14, allegata al verbale della Conferenza di Servizi del 18/06/14, con la quale relativamente:

- allo studio previsionale di impatto acustico, esprime parere favorevole richiedendo *“una valutazione dell'impatto acustico post-operam...”*;

- alle emissioni in atmosfera, esprime parere favorevole con condizioni.

Tale nota, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per quanto non modificato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18/06/14 e prescritto nel presente atto, riporta condizioni, prescrizioni e considerazioni vincolanti per la Ditta RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l. ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto di cui si tratta.

L'ASL di Mantova, con nota prot.n.0036243 del 18/06/14, parte integrante del verbale della Conferenza di Servizi del 18/06/14, prendendo atto dell'ubicazione dell'impianto, ha effettuato le valutazioni di seguito riportate: *“Si ritiene, infine, il progetto presentato, nella attuale formulazione, non in linea con il principio di precauzione sanitaria che implica l'adozione di una serie di regole atte ad evitare un possibile danno futuro, in relazione a rischi sospettati a cui questo ente ritiene di doversi allineare”*.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, con la nota prot.n.0012408 del 06/11/13, in atti provinciali prot.n.51792 del 07/11/13, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 13/11/13, ha espresso parere favorevole circa la conformità del progetto alla normativa antincendio con condizioni – prot.n.00012287 del 05/11/13 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Relativamente alla parte elettrica:

- il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia, con la nota prot.15435/ITL/3/IE/MER/13 del 29/10/13, consegnata dalla Ditta nel corso della Conferenza dei Servizi del 13/11/13, ha espresso il *“nulla osta alla costruzione”* dell'impianto di cui si tratta, con condizioni;

- al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG di Bologna, la Ditta ha presentato la *“Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie”*, come previsto dalla Direttiva 11 giugno 2012 della Direzione Risorse Minerarie del Ministero stesso, ai sensi del Dlgs 28/2011.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo, come emerge dai documenti tecnici allegati al presente atto, quali parte integrante e sostanziale dello stesso denominato "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla linea MT a 15 Kv in cavo interrato e relative opere accessorie per la connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.

PRECISAZIONI

Piano di Lottizzazione

L'area interessata all'impianto è oggetto di un Piano di Lottizzazione ad oggi in itinere, presentato ma non approvato dal Comune di Dosolo e, pertanto, la costruzione e l'esercizio dell'impianto potrà avvenire solo dopo la comunicazione del Comune di Dosolo alla Provincia di Mantova, attestante il completamento della procedura relativa al Piano stesso, relativamente all'area interessata all'impianto. Ciò in virtù del fatto che il presente provvedimento è una Autorizzazione Unica che ricomprende il permesso di costruire, di competenza comunale, la cui emanazione è subordinata al completamento della procedura relativa al P.L. di cui si tratta.

Valutazioni ASL di Mantova

Si fa presente che l'ASL di Mantova, nel corso della seduta della Conferenza, ha consegnato la nota prot.n.0036243 del 18/06/14, parte integrante del verbale stesso, dalla quale si evince che *"Si ritiene, infine, il progetto presentato, nella attuale formulazione, non in linea con il principio di precauzione sanitaria che implica l'adozione di una serie di regole atte ad evitare un possibile danno futuro, in relazione a rischi sospettati a cui questo ente ritiene di doversi allineare"*.

Tale nota è basata sui contenuti emersi dall'Indagine epidemiologica condotta, su incarico di Provincia e Comuni, dalla stessa ASL nel Distretto Viadanese sulla popolazione pediatrica, da cui si evince la correlazione dei sintomi su base allergico-irritativa con la distanza da fonti di inquinamento industriale e misure di prevenzione primaria, con particolare riferimento all'esposizione a maggiori livelli di formaldeide e NO2.

Per tali parametri - *formaldeide e NO2* - si fa presente che:

- nell'impianto oggetto del presente provvedimento non si rilevano particolari emissioni di formaldeide (parametro non previsto e regolamentato dalla D.G.R. n.3934/2012, che costituisce il riferimento normativo regionale in materia di emissioni in atmosfera per tali tipologie di impianto);

- per gli ossidi di azoto (NOx espressi come NO2), a fronte del limite imposto dalla D.G.R. n.3934/2012, per gli impianti a focolare di 200 mg/Nm3, la Ditta dichiara che durante il normal funzionamento della caldaia a biomassa la stessa rispetterà il limite di 180 mg/Nm3; la Conferenza dei Servizi ha imposto alla Ditta di presentare nell'arco temporale di al massimo 4 anni (intervallo temporale che potrebbe ridursi a soli 6 mesi dalla data di messa in esercizio qualora la ditta non formalizzi la cessione del calore a soggetti terzi), una revisione/riesame dell'autorizzazione che preveda soluzioni per il raggiungimento del limite degli NOx (espresso come NO2) di 100 mg/Nm3, con l'adozione di un sistema catalitico (SCR) così da dimezzare le quantità annuali di NOx emesse in atmosfera, portando quindi le stesse al 50 % dei limiti di legge.

Si prende atto che le risultanze dell'Indagine Epidemiologica del Distretto Viadanese, messa a disposizione degli organi competenti della Regione Lombardia, non hanno portato alla revisione della D.G.R. n.IX/2605 del 30/11/2011, che approva la zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente e neppure all'emanazione del provvedimento di competenza regionale, previsto dalla D.G.R. IX/3298 del 18/04/12, alla Parte V, relativo all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Pertanto, la Conferenza dei Servizi, a meno dell'ASL di Mantova, ha espresso parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cui si tratta, ritenendo, ai sensi dell'art.14 quater della L.241/90 e s.m.i. i contenuti della nota dell'Azienda Sanitaria, riferita a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e non recando nella nota sopra citata le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.





Prescrizioni imposte dalla Conferenza dei Servizi

Quanto determinato in sede di Conferenza ha modificato, in parte, i contenuti del parere ARPA allegato al verbale della Conferenza stessa e al presente atto.

Come indicato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18/06/14, e come riportato puntualmente al Capitolo "PRESCRIZIONI" dell'Allegato Tecnico A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la Ditta RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l.:

- prima della preventiva comunicazione agli Enti della messa in esercizio dell'impianto, dovrà fornire la copia dei contratti per la cessione del calore stipulati con le aziende limitrofe;

- nel caso in cui la Ditta non fornisca i contratti di cui sopra, la stessa dovrà, entro 6 mesi dalla data di effettiva messa in esercizio, presentare alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti interessati, una istanza di revisione/riesame della presente autorizzazione che preveda soluzioni alternative rispetto al riutilizzo dell'energia termica prodotta e il raggiungimento del limite degli NOx (espresso come NO₂) di 100 mg/Nmc sul secco riferito all'11% di O₂, così da dimezzare le quantità annuali di NOx emesse in atmosfera;

- nel caso di presentazione dei contratti per la cessione del calore alle aziende limitrofe, dovrà presentare entro 4 anni dalla messa in esercizio, una revisione/riesame dell'autorizzazione che preveda soluzioni per il raggiungimento del limite degli NOx (espresso come NO₂) a 100 mg/Nmc sul secco riferito all'11% di O₂, così da dimezzare le quantità annuali di NOx emesse in atmosfera;

- nel caso in cui non venga realizzato l'impianto limitrofo di pellettizzazione, dovrà presentare, entro 6 mesi dalla messa in esercizio, ulteriori soluzioni per il recupero del calore al fine di minimizzare l'emissione di energia termica in atmosfera.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- * il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- * il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- * il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2007;
- * la Legge Finanziaria 2008 n.244/07;
- * la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- * il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- * il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- * il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- * il D.M. 25 agosto 2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203";
- * il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
- * la Legge 447/85 sulla valutazione impatto acustico;



- * il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- * il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- * la Delibera n.281/05 dell'Autorità per il gas e l'energia elettrica "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi";
- * la L.R. 16 agosto 1982 n.52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- * la L.R. 12 dicembre 2003, n.26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i., ed in particolare l'art. 28;
- * la L.R. 11 dicembre 2006, n.24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- * la D.G.R. 6 agosto 2012 n.IX/3934 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"
- * la D.G.R. n.7/14106 del 08/08/03 e s.m.i. "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria";
- * la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....":
- * il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.59134 del 24/12/13 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

la Ditta RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l. con sede legale a Mantova in Via Verri n.1 nella persona del legale rappresentante:

a) ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Dosolo in Strada Provinciale N.57, avente una potenzialità elettrica pari a circa 999 kWe e una potenza nominale del focolare della caldaia a biomassa pari a 5,945 MWth, per una produzione annua netta di energia elettrica di circa 6.633 Mwhe, composto principalmente da:

- n.1 caldaia a biomassa;
- n.1 turbogeneratore;

b) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 agosto 1982, n.52, alla costruzione ed esercizio della linea MT a 15 kV in cavo interrato di lunghezza pari a circa 520 mt. (in linea in cavo sotterraneo su terreno naturale), per l'allacciamento dell'impianto tramite una nuova cabina di consegna n.54456 "S.P.57 Biogas", e delle relative opere accessorie, collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente "N53 DOSOLO", intervento sulla rete esistente mediante posa sostegno metallico e recupero sostegno c.a.c. esistente, compresi i collegamenti alla linea aerea esistente, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La costruzione e l'esercizio dell'impianto potrà avvenire solo dopo la comunicazione del Comune di Dosolo alla Provincia di Mantova, attestante il completamento della procedura relativa al Piano di Lottizzazione, ad oggi in itinere, presentato ma non adottato dal Comune di Dosolo. Successivamente a tale comunicazione, la Ditta potrà inoltrare agli Enti competenti la denuncia di inizio lavori.

L'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è soggetta alle seguenti prescrizioni:

la costruzione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegate planimetrie Elaborati D.O.A.001.2 "Layout Generale", D.O.A.009.2 "Layout" e D.O.A.005.2 "Sezioni 1: Z - V - U", parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione;

- * l'esercizio dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati Tecnici A e B e nel parere dell'ARPA di Mantova, in atti provinciali prot.n.27922 del 18/06/14, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione;
- * ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto, tali da variare la produzione di energia elettrica (compresa la sostituzione della caldaia e/o del gruppo turbogeneratore o parti significative degli stessi e la modifica anche parziale delle matrici in ingresso all'impianto e destinate alla produzione di energia) e/o al combustibile rinnovabile autorizzato, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Ditta, ai sensi del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;
- * per tutte le altre tipologie di modifiche, dovrà essere preliminarmente verificato con la Provincia l'iter autorizzativo da seguire valutando, pertanto, sia la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al D.L.vo 387/03 e s.m.i. o demandando l'iter d'approvazione delle modifiche proposte agli Enti competenti per Legge, per quelle modifiche la cui entità e tipologia non sono riconducibili alla procedura autorizzativa del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;
- * nel rispetto delle norme in materia edilizia, il legale rappresentante è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento; al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto la Ditta dovrà presentare, unitamente alla comunicazione di cui sopra, una "Dichiarazione di conformità" a firma del legale rappresentante, che attesti la conformità dello stato finale dell'impianto al progetto approvato con il presente provvedimento ed alle relative prescrizioni; all'atto di notifica del presente provvedimento viene allegato fac-simile della dichiarazione di cui sopra;
- * la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Mantova, al Comune di Dosolo, all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.S.L. della Provincia di Mantova e al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista;
- * il periodo che deve intercorrere fra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto è fissato in 90 giorni; successivamente, 15 giorni dopo la sua messa a regime, la Ditta dovrà comunicare ad ARPA e agli altri Enti di controllo, la data effettiva di messa a regime. Entro 60 giorni dalla data di messa a regime, la Ditta dovrà comunicare agli Enti di controllo (Provincia di

Mantova, Comune di Dosolo, ARPA di Mantova, ASL di Mantova) i risultati delle analisi delle emissioni dell'impianto nel suo complesso.

Prescrizioni imposte dalla Conferenza dei Servizi del 18/06/14

Quanto determinato in sede di Conferenza ha modificato, in parte, i contenuti del parere ARPA allegato al verbale della Conferenza stessa e al presente atto.

La Ditta RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l. come indicato nel verbale della Conferenza dei Servizi e come riportato puntualmente al Capitolo "PRESCRIZIONI" dell'Allegato Tecnico A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovrà:

- prima della messa in esercizio dell'impianto, fornire i contratti per la cessione del calore alle aziende limitrofe;
- nel caso in cui la Ditta non fornisca i contratti di cui sopra, la stessa dovrà, entro 6 mesi dalla messa in esercizio, presentare una istanza di revisione/riesame dell'autorizzazione che preveda soluzioni alternative rispetto al riutilizzo dell'energia termica prodotta e il raggiungimento del limite degli NOx (espresso come NO₂) a 100 mg/Nmc sul secco riferito all'11% di O₂, così da dimezzare le quantità annuali di NOx emesse in atmosfera;
- nel caso di presentazione dei contratti per la cessione del calore alle aziende limitrofe, dovrà presentare entro 4 anni dalla messa in esercizio, una revisione/riesame dell'autorizzazione che preveda soluzioni per il raggiungimento del limite degli NOx (espresso come NO₂) a 100 mg/Nmc sul secco riferito all'11% di O₂, così da dimezzare le quantità annuali di NOx emesse in atmosfera;
- nel caso in cui non venga realizzato l'impianto limitrofo di pellettizzazione, dovrà presentare, entro 6 mesi dalla messa in esercizio, ulteriori soluzioni per il recupero del calore al fine di minimizzare l'emissione di energia termica in atmosfera.

Il presente provvedimento:

- esplica gli effetti di autorizzazione alla costruzione in rapporto alle opere, per quanto attiene all'aspetto edilizio, del Comune di Dosolo;
- non esplica gli effetti autorizzativi relativi alla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo di cui al D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n.161.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dall'adozione da parte del Comune di Dosolo del Piano di Lottizzazione; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con le modalità e le tempistiche previste dalla Legge n.98 del 09/08/2013.

Il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia di Mantova, ha espresso con nota prot.n. 52174 del 11/11/2013, successivamente integrata con nota prot.n.27871 del 17/06/2014, parere favorevole in merito alla compatibilità paesistica dell'intervento, con prescrizioni, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po con nota prot.n.0032153 del 12/11/13, pervenuta tramite PEC in atti provinciali prot.n.52384 del 12/11/13, ha espresso "parere favorevole all'intervento" subordinato all'osservanza di alcune prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, con nota prot.n.220 del 24/02/2014, ha rilasciato il nulla osta per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia, con prescrizioni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



L'ARPA di Mantova, con nota in atti provinciali prot.n.27922 del 18/06/14, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per quanto non modificato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 18/06/14 e prescritto nel presente atto, ha espresso parere favorevole con condizioni, prescrizioni e considerazioni vincolanti ai fini della costruzione ed esercizio dell'impianto di cui si tratta.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, ha espresso parere favorevole circa la conformità del progetto alla normativa antincendio con condizioni – prot.n.00012287 del 05/11/13 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Relativamente alla durata dell'autorizzazione, si prende atto di quanto stabilito dal Decreto 10/09/10 del Ministero dello Sviluppo Economico "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" punto 15.5 "Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica", così come ribadito nella D.G.R.n.3298 del 18/04/12, al punto 4.6.1.

Si dà atto che la Ditta ha presentato, nella documentazione relativa all'istanza, la relazione e la stima dei costi per la dismissione dell'impianto, valutati in Euro 50.000 ai fini della predisposizione della garanzia finanziaria, come previsto dal Decreto 10/09/10 e dalla D.G.R.n.3298 del 18/04/12 sopra citati, che verrà richiesta con nota a parte.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.

La presente autorizzazione verrà notificata alla RENOVO BIOENERGY DOSOLO S.r.l. e inviata in copia al Comune di Dosolo, al Comune di Pomponesco, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova, alla Società A.G.I.R.E., all'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Provincia di Reggio Emilia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia di Milano, all'ENEL Distribuzione, all'AIPO di Parma, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione UNMIG di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 25/06/14

Il Dirigente del Settore
Arch. Giancarlo Leoni

Proposta n. 21/2014/326

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni



